


S.S.

<i>Csm</i>	Roma	13/02/2026
	Protocollo	P 2675/2026


S.S.

Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
ROMA

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di
CATANZARO

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di
LAMEZIA TERME

OGGETTO: Pratica num. 878/OP/2025 - Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per il quadriennio 2026/2029 adottato decreto n. 786/2025 in data 21.03.2025.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'11 febbraio 2026, ha adottato la seguente delibera:

- " **letto** il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per il quadriennio 2026/2029 adottato con decreto n. 786/2025 in data 21.03.2025;
- **visto** il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro in data 3.07.2025;
- **rilevato** preliminarmente che sia il progetto organizzativo in disamina, sia il parere del Consiglio Giudiziario sono stati predisposti nel rispetto dei FORMAT di rispettiva competenza, mediante l'esauritiva e pertinente compilazione di tutti i relativi campi;
- **rilevato**, altresì, che il progetto organizzativo è stato elaborato nel rispetto di tutte le scansioni procedurali di cui all'art. 12¹ della vigente circolare sull'organizzazione degli Uffici di

¹ **Art. 12 co 1.** Ai fini dell'elaborazione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica, negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria", almeno trenta giorni prima della scadenza del precedente progetto e in ogni caso almeno quindici giorni prima della comunicazione prevista al comma 3, convoca l'assemblea generale dell'ufficio in cui, con riferimento alle diverse tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, illustra i principali dati riguardanti i flussi dei procedimenti nel quadriennio precedente e lo stato delle



S.S.



Roma 13/02/2026
Protocollo P 2675/2026



S.S.

Procura (Delibera plenaria del 03.07.2024, così come modificata con delibera del 09.10.2024, del 23.10.2024 e del 2.07.2025), e in particolare: è stato preceduto da una preliminare assemblea dell'ufficio del 18.12.2025 (come da verbali in atti), dall'elaborazione di una bozza trasmessa ai magistrati dell'ufficio e dalla convocazione dell'assemblea del 19.03.2025 (come da verbale in atti), da interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello finalizzate all'acquisizione di eventuali contributi (di cui vi sono note e verbale in atti), dalla comunicazione del progetto organizzativo che si intende adottare, con nota del 20.03.2025, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché ai magistrati dell'ufficio i quali non hanno formulato osservazioni nei successivi 10 giorni e, anzi, hanno dichiarato di rinunciare ai termini;

- **rilevato** che nel progetto organizzativo sono state debitamente esplicitate la struttura giudiziaria e organizzativa, le piante organiche del personale giudiziario e amministrativo, le risorse finanziarie e tecnologiche e le banche dati a disposizione dell'ufficio, accompagnate da una diffusa ed esaustiva analisi del contesto esterno e del contesto interno, corredata dall'esauriente illustrazione dei flussi di lavoro e dai dati statistici;
- **rilevato** che la sezione **II.A.1**, oltre a elencare alcuni dei compiti e delle funzioni che secondo la normativa primaria e secondaria sono di competenza del dirigente, contiene l'indicazione della quota di lavoro giudiziario del dirigente, delineata come segue:

*“tutte le notizie di reato (relative ad autori noti ed ignoti), nonché tutte le comunicazioni relative a fatti non costituenti reato, ad esposti ovvero a denunce anonime (**turno posta**) saranno esaminate e valutate dal procuratore della Repubblica che provvederà alla loro iscrizione;*

*...tratta in via esclusiva **le missive e gli esposti anonimi**; ...Qualora, nel rispetto dell'art. 333, terzo comma, c.p.p., il procuratore ritenga necessarie apposite indagini, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.*

*§ Al procuratore della Repubblica è altresì riservata la trattazione dei **<Fatti non costituenti reato>** = da iscrivere nel Registro modello 45: **ove trattasi di materia specialistica** e ritenga opportuno svolgere preliminari verifiche nella prospettiva della individuazione di fattispecie penalmente rilevanti, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o coassegnazione del fascicolo al sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.*

*§ Il procuratore della Repubblica cura, altresì, **l'esecuzione penale***

pendenze e gli indici relativi all'efficacia dell'esercizio dell'azione penale sollecitando il confronto in ordine alle scelte organizzative e all'individuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4.

...**co 3.** Il procuratore della Repubblica redige, quindi, la proposta di progetto organizzativo e la comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame.

co. 4. La proposta è altresì trasmessa al presidente del Tribunale, al procuratore generale presso la Corte d'Appello e al procuratore nazionale antimafia limitatamente alla parte relativa all'assetto della D.D.A. nonché, se diversi, delle sezioni cui sono assegnati i procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p..

co 5. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire: a) il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive da parte dello stesso magistrato del pubblico ministero, nonché quello della stabilità della designazione per le udienze; b) la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili; c) la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero; d) il rispetto dei criteri di priorità. **Co. 6.** Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello con particolare riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.



S.S.



Csm

Roma 13/02/2026
Protocollo P 2675/2026



S.S.

§ *Tratta in via esclusiva le **apostille** e le **legalizzazioni**;*

§ *Al procuratore sono assegnate le **commissioni rogatorie internazionali passive**,*

§ *Tratta gli **Affari Civili (in modo esclusivo)** (...)*

§ *Le istanze di **sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7^, Legge 23 febbraio 1999, n. 44** come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3, (con la collaborazione dei sostituti) (...)*

*Il procuratore della Repubblica assegna a sè medesimo i procedimenti penali in cui un **magistrato togato od onorario** in servizio nel circondario assuma la qualità di persona indagata o di persona offesa (art. 11 c.p.p.), ai fini dell'immediata trasmissione all'A.G. competente, così come pure i **procedimenti penali destinati fin dall'origine ad altra A.G.** senza necessità di alcuna particolare deliberazione, così da far pervenire il procedimento all'Autorità competente nel modo più sollecito possibile.*

*Il procuratore **ha facoltà, con adeguata motivazione, di riservare a se stesso l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento tutte le volte in cui:***

- *il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato anche in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti, sia come indagati che come parti offese;*
- *vi sia l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo, imposta dai contenuti del procedimento”.*

Il procuratore non risulta assegnatario di procedimenti a Mod. 21, se non di procedimenti che già in fase di iscrizione devono essere trasmessi per competenza alla Procura di un diverso circondario o alla Procura del capoluogo del distretto ex art. 11 c.p.p. perché riguardano - come indagati o persone offese - magistrati onorari e togati.

Al riguardo, in termini più generali, preme ricordare: **che** il Consiglio, nel rispondere a un quesito volto a conoscere, in sostanza, se il carico di lavoro del Procuratore della Repubblica potesse essere composto di soli procedimenti iscritti a modello 45 e 46 (risposta a quesito del 02.04.2025, pratica n. 143/VV/2024), ha già avuto modo di chiarire che “*il carico di lavoro che il Procuratore della Repubblica attribuisce a sé stesso in osservanza dell'art.5 della vigente circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura replica quello dei sostituti dell'ufficio e, ferma restando la discrezionalità attuativa (riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione), deve essere **qualitativamente** individuato e **quantitativamente** determinato avuto riguardo al complesso delle attività tipiche svolte dai magistrati privi di funzioni direttive e semidirettive”;* **che** ovviamente il dirigente, nel declinare in concreto tali principi anche alla luce del contesto organizzativo, strutturale e dimensionale dell'ufficio, ben potrà costituire il proprio ruolo riservandosi attività che, evitando estreme settorializzazioni, si presentino sufficientemente variegate sul piano qualitativo e rispettino nel complesso, sul piano quantitativo, la soglia minima del 30% prevista dalla circolare. Nella specie, il progetto organizzativo – sebbene il Procuratore precisi di riservare a sé lo svolgimento di funzioni giudiziarie nella misura del 30% – non risulta che rispetti la soglia minima del 30% quanto al carico di lavoro del dirigente, di cui all'art. 5, comma 5, circ. proc.;

- **rilevato** che nella sezione II.C si dà atto di non aver proceduto alla nomina del vicario, pur indicando nel magistrato più anziano in servizio l'incaricato della supplenza o della reggenza dell'ufficio in caso di assenza o impedimento del procuratore della Repubblica;
- **rilevato** che il progetto organizzativo presenta tutte le disposizioni organizzative che ne costituiscono contenuto necessario secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, nn. 1-27, Circ. proc.;
- **rilevato** che tali disposizioni, tra cui in particolare quelle relative ai **criteri di assegnazione, co-assegnazione, auto-assegnazione degli affari**, nonché quelle relative all'**assenso ex art. 3, D.Lgs. 106/2006** (debitamente disciplinato anche sotto il profilo della procedura per il rilascio), ai **visti informativi**, alle **comunicazioni e agli altri oneri informativi** e, da ultimo, ai criteri ed alle modalità della **revoca**, con dettagliata indicazione dei principi e dei criteri



S.S.



Csm

Roma 13/02/2026
Protocollo P 2675/2026



S.S.

generali in violazione dei quali la stessa potrà aver luogo, risultano tutte conformi alla vigente disciplina primaria e secondaria, **a eccezione di quanto rilevato nei capoversi che seguono;**

- **rilevato** in particolare che, con specifico riferimento alla costituzione dei gruppi di lavoro, il dirigente ne ha delineato la struttura nella sezione **II.D.**, prevedendo la suddivisione in 5 gruppi di lavoro, (reati contro la p.a, ambiente, territorio e paesaggio, criminalità economica, fasce deboli, colpa- prevenzione-infortunistica), poi ridotti a 4, con accorpamento del gruppo p.a nel gruppo ambiente, territorio e paesaggio, con provvedimento n. 1590/2025 (in atti) – adottato previa riunione con i magistrati dell’ufficio tenutasi in data 10.06.2025 (come da verbale in atti) - di riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata in data 29.5.2025 dal C.G.. Il C.G. ha ritenuto al riguardo:
- *“visto il precedente provvedimento interlocutorio adottato nella seduta del 29 maggio 2025, con il quale sono stati richiesti chiarimenti in merito a diversi aspetti critici del progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme:*
- *vista la nota di risposta n. 1623/2025 ed esaminato il progetto organizzativo, come emendato con provvedimento prot. 1615/2025:*
- *ritenuta ammissibile in autotutela la modifica del progetto organizzativo per il quadriennio 2026/2029, sebbene questa sia intervenuta oltre il termine originariamente previsto per il deposito del Progetto organizzativo e per la sua trasmissione al Consiglio Giudiziario per il prescritto parere e prima che il CSM adotti un'eventuale delibera di approvazione parziale, secondo quanto dispone il co. 16 dell'art. 12 della Circolare:*
- *ritenuto, infatti, che la modifica al Progetto organizzativo disposta prima ancora del vaglio del CSM, in simmetria speculare con quanto espressamente previsto per gli Uffici giudicanti dall'art. 24 della nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029 approvata con delibera CSM del 26/06/2024 e s.m.i... risponda a esigenze di efficienza e di buon andamento dell'Ufficio di procura e, nei termini in cui è stata contenuta, non arrechi alcun pregiudizio alle prerogative consiliari previste dal co. 16 del menzionato art. 12 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di procura:*
- *considerato, peraltro, che l'art. 86, ultimo comma prevede che "per quanto non specificamente previsto nella (...) si applicano le disposizioni della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti in quanto compatibili" e ritenuto che il menzionato art. 24² della Circolare sulla formazione delle tabelle sia applicabile anche nel procedimento di formazione e approvazione dei progetti organizzativi in quanto la relativa disciplina non appare incompatibile con quella fissata dall'art 12 della Circolare sui progetti organizzativi". Il C.G. all’esito del predetto procedimento ha espresso parere favorevole. Con il provvedimento di integrazione n. 1590/2025, il procuratore f.f. ha riformulato i seguenti punti del progetto: II.D. II.D.I. II.D.2. II.D.3. II.D.4. II.E, II.F.1. II.F.3 per tener conto dell’accorpamento operato e ha aggiornato: la nuova composizione di ciascun gruppo; l’organigramma; la composizione delle articolazioni interne, il nuovo termine di permanenza dei magistrati nell’articolazione interna; l’attribuzione del coordinamento di*

² **Articolo 24 -** Accoglimento delle osservazioni e parere negativo

1. Il Consiglio giudiziario, qualora accolga le osservazioni formulate ovvero ritenga di esprimere parere negativo, anche solo su singole parti della proposta tabellare, ne dà preventiva informazione. mediante inserimento nel sistema informatico di un parere interlocutorio, al dirigente dell’ufficio interessato, il quale. entro trenta giorni dalla comunicazione, può:

1. modificare l’originaria proposta tenendo conto dei rilievi del Consiglio giudiziario; la proposta. come modificata, va trasmessa al Presidente della Corte e. con la specifica indicazione delle sue determinazioni. inserita nel sistema informatico;
2. proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio giudiziario.
1. Il parere conclusivo del Consiglio giudiziario, sia esso positivo o negativo, deve fare espresso riferimento alle interlocuzioni intervenute ai sensi del comma 1 e deve essere inserito nel sistema informatico unitamente alla documentazione relativa alle predette interlocuzioni.
2. Le disposizioni di cui ai commi che precedono valgono, in quanto compatibili. anche per la Corte di cassazione.



S.S.



Csm

Roma 13/02/2026
Protocollo P 2675/2026



S.S.

ciascun gruppo al procuratore. Deve al riguardo evidenziarsi che la Procura della Repubblica di Lamezia Terme presenta in pianta organica, oltre al dirigente, 4 posti di sostituto procuratore, di tal che l'articolazione specialistica dell'ufficio attraverso la ripartizione in ben 4 distinti gruppi di lavoro appare non rispondente, né proporzionata all'esiguo contingente organico dei magistrati, tant'è vero che ciascuno dei sostituti è destinato a comporre due gruppi, con una chiara dispersione delle specializzazioni. Ne consegue una sostanziale difformità rispetto all'art. 9, comma 1³, circ. proc. che individua la soglia minima dimensionale al di sopra della quale prevedere la costituzione di gruppi di lavoro per gli uffici che abbiano in pianta organica almeno un magistrato con funzione semidirettiva, mentre per gli altri ammette tale possibilità "ove le dimensioni dell'ufficio lo consentono". Nel caso in esame, la previsione di ben 4 gruppi di lavoro a fronte di una pianta organica di 4 sostituti appare numericamente non proporzionata;

- **rilevato** che nella sezione II.F "Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro" il dirigente ha disposto che "nei casi in cui sia prevista un'assenza del magistrato titolare superiore a un anno, il procuratore, almeno un mese prima dell'inizio previsto della vacanza, procede alla pubblicazione di quei posti mediante interpello", termine corretto a "6 mesi" nell'analogia disposizione del provvedimento integrativo, con conseguente difformità rispetto a quanto stabilito dagli artt. 28⁴ e ss. circ. appl. e suppl. Le disposizioni organizzative in disamina, inoltre, non appaiono conformi nemmeno all'art. 16 circ. proc. nella parte in cui viene stabilito che in caso di assenza per il periodo indicato si pubblica il posto dell'assente, introducendo un vero e proprio automatismo laddove invece l'art. 16 cit. dispone che in caso di assenza di durata presumibilmente superiore a tre mesi, "*il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 26 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza*"; analoghe considerazioni valgono per la medesima previsione contenuta nella sezione II.F.4 ove il dirigente dispone che "*In caso di vacanza o di assenza del magistrato titolare per un periodo superiore a sei mesi... il procuratore procede ad assegnare d'ufficio almeno un magistrato per garantire la copertura necessaria del settore IV "fasce deboli", per come previsto dall'art. 1 co. 4 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106*";
- **rilevato** che nella sezione II.G è indicato il magistrato titolare di incarico di coordinamento (dott.ssa Costa, titolare del coordinamento dei VPO), è richiamato il provvedimento di nomina e sono esplicitate le ragioni della conferma del provvedimento, la durata complessiva e quella residua, l'assenza di alcun esonero, in conformità a quanto previsto dall'art. 9⁵ co.9 Circ. proc.;

³ Art. 9 - Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

1. Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro e sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.

⁴ Articolo 28 Competenza

1. Nelle proposte di tabelle e nei progetti organizzativi devono essere analiticamente indicati i criteri oggettivi per l'individuazione del supplente in riferimento all'assenza o all'impedimento di ciascun magistrato dell'ufficio.
2. La supplenza all'interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente dell'ufficio.

⁵ **Art. 9 co 9.** Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di un'unità organizzativa ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di



S.S.



Csm

Roma 13/02/2026
Protocollo P 2675/2026



S.S.

- **rilevato** che nella sezione II.H il dirigente ha disciplinato i criteri selettivi per il conferimento dell'incarico di coordinatore dei VPO e nella sezione II.L ha precisato i compiti e le attività delegate ai VPO, delineando struttura e funzioni dell'Ufficio di collaborazione del procuratore e le modalità di trattazione dei procedimenti assegnati all'Ufficio Definizioni Affari Semplici;
- **rilevato** che, con riferimento ai criteri di auto-assegnazione e coassegnazione dei procedimenti, appare opportuno precisare quanto segue:
- l'art. 5, comma 5, della circolare dispone che il procuratore della Repubblica si attribuisce il *"carico di lavoro"* spettantegli indicando nel progetto organizzativo *"le concrete modalità di attuazione, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione, secondo le modalità previste dall'art. 15"*;
- l'art. 11 della circolare, al comma 3, punto 13, dispone che il progetto organizzativo contiene, tra l'altro, *"i criteri di auto assegnazione e coassegnazione con il procuratore e il procuratore aggiunto"*;
- l'art. 15 della circolare, nel disciplinare la materia dell'assegnazione degli affari, dispone infine, al comma 9, che il procuratore, *"con provvedimento motivato, può procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione"*;
- atteso che il carico di lavoro che il procuratore deve attribuirsi va determinato *"in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio"* (art. 5, comma 5), le concrete modalità di realizzazione dello stesso costituiscono un contenuto imprescindibile del progetto organizzativo, necessario per verificare, appunto, la congruità del carico stesso rispetto al parametro quantitativo previsto dalla circolare;
- ciò ovviamente non comporta il necessario ricorso, in tale contesto, a tutte e tre le modalità di attuazione previste dalla circolare (*riserva originaria, auto-assegnazione o coassegnazione*), ben potendo il procuratore costituire il proprio carico di lavoro ricorrendo (in via esclusiva o prevalente) a una o due delle predette modalità;
- a fronte di tale carico di lavoro per così dire *"necessario"*, esiste ovviamente la possibilità che il procuratore si auto-assegni (o si co-assegni con il procuratore aggiunto o con un sostituto) procedimenti penali o penali non rientranti tra quelli che costituiscono il suddetto carico di lavoro; ciò può avvenire – a norma della circolare – secondo due distinte modalità (che per comodità espositiva possono essere definite, rispettivamente, *"semplificata"* e *"aggravata"*):
 - o alla modalità *"semplificata"* il procuratore ricorre quando intende autoassegnarsi (o co-assegnarsi con il procuratore aggiunto o con un sostituto) un procedimento in conformità ai criteri indicati nel progetto organizzativo ai sensi dell'art. 11, comma 3, n. 13: in tal caso lo stesso, nel relativo provvedimento, dovrà indicare le ragioni per le quali quel procedimento rientra tra i predetti criteri generali, avendo cura di eseguire le comunicazioni e gli adempimenti previsti dall'art.13 *bis* della circolare sui provvedimenti attuativi;
 - o alla modalità *"aggravata"*, invece, sarà necessario ricorrere quando l'auto-assegnazione (o la coassegnazione con il procuratore aggiunto o con un sostituto) avvenga "in deroga ai criteri generali di assegnazione", come disposto dall'art. 15, comma 9, avendo a oggetto un procedimento non rientrante tra quelli cui trovano applicazione i criteri sopra indicati: la *ratio* di tale disposizione ricorre ogni qualvolta il caso, per la sua eccentricità (in termini di complessità, delicatezza, gravità, sovraesposizione etc.), non si presti ad essere sussunto in alcuno dei criteri di assegnazione (o auto-assegnazione) già definiti in via generale nel progetto organizzativo, ma proprio per questo necessita, o comunque renda opportuna, la trattazione diretta da parte del procuratore (*sub specie* di auto-assegnazione o di

coordinamento di un'unità organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.



S.S.



Csm

Roma 13/02/2026

Protocollo P 2675/2026



S.S.

coassegnazione): in tal caso il procuratore dovrà ricorrere alla specifica procedura prevista dall'art. 15, comma 9-bis, che rimette "il provvedimento motivato" allo scrutinio del Consiglio, previo parere del Consiglio giudiziario, ai fini della sua "approvazione". A tale riguardo è appena il caso di evidenziare come la *ratio* di un controllo così stringente sulla parte motiva del provvedimento risieda proprio nella deroga ai criteri generali di assegnazione (e auto-assegnazione) degli affari che esso comporta, alla ricerca di un ottimale punto di equilibrio fra le ineludibili esigenze di elasticità – correlate alle multiformi e non sempre preventivabili contingenze che, di volta in volta, possono presentarsi nella prassi – e la non meno imprescindibile garanzia del sindacato consiliare sulle determinazioni organizzative del dirigente (all'indomani della tabellarizzazione delle Procure);

- o per completezza val qui la pena di ricordare che ad analoga modalità "aggravata" dovrà farsi ricorso non solo con riferimento, ai sensi dell'art. 15, comma 5, alle assegnazioni o alle coassegnazioni di procedimenti ai sostituti in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari di cui all'art. 11, comma 3 n.12, ma anche ove tali provvedimenti siano adottati in uno alla coassegnazione dei procedimenti con il procuratore stesso.
- Nel ricondurre il caso in esame entro il binario delle coordinate ermeneutiche fin qui illustrate, **va rilevato che** nella sezione **III.A** sono stati previsti i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti di carattere automatico. E' previsto che "*Ove nel corso delle indagini preliminari appaia la necessità dell'iscrizione di un ulteriore reato appartenente ad un gruppo di cui non faccia parte il sostituto titolare, questi dovrà avvertire il procuratore; egli a sua volta, sentito il magistrato di riferimento del gruppo, adotterà la soluzione più adeguata al caso concreto e maggiormente condivisa: ad esempio, lo stralcio del reato di competenza specialistica e la formazione di un separato fascicolo; la coassegnazione con altro sostituto; la possibilità di derogare alla specializzazione e quindi di far proseguire le investigazioni al sostituto non del gruppo*";
- **rilevato** che nella sezione **III.B** relativa ai criteri di co-assegnazione è previsto che le esigenze investigative in presenza delle quali può procedersi a co-assegnazione "*vengono individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti:*
" particolare gravità ed allarme sociale del fatto delittuoso;
" particolare risonanza mediatica del fatto delittuoso;
" refluenza delle questioni trattate con altri procedimenti assegnati ad altri magistrati
Dell'ufficio;
" esigenza di collegamento con altri uffici giudiziari;
" particolare complessità del procedimento, per il numero degli imputati, delle persone offese, dei fatti da accertare, nonché per la mole e/o la particolare tipologia delle indagini da svolgere";
- **rilevato** che nella sezione **III.C** sono riportati, quali criteri di auto-assegnazione, le indicazioni della sezione II.A.1 relative al carico di lavoro riservato al dirigente e se ne richiamano i rilievi sopra indicati a tal riguardo. Sono, altresì, illustrate quali ipotesi di co-assegnazione dei procedimenti tra sostituti e procuratore della Repubblica le esigenze investigative precisate nella precedente sezione III.B;
- **ritenuto** che i sopra riportati criteri (v. **paragr. IIIA, IIIB e IIIC**) – salvo il caso di richiesta da parte del sostituto assegnatario – appaiono oltremodo generici, trattandosi di concetti privi di un coefficiente sufficientemente oggettivo e predeterminato, ovvero di adeguate indicazioni esplicative o esemplificative o ancora di coordinate di carattere ponderale, che lasciano al dirigente margini eccessivamente dilatati di individuazione dei presupposti legittimanti l'esercizio delle facoltà di autoassegnazione o coassegnazione in deroga orizzontale o verticale e, pertanto, non risultano conformi rispetto all'art. 15, comma



S.S.



Csm

Roma 13/02/2026

Protocollo P 2675/2026



S.S.

1, circ. proc. secondo cui il procuratore della Repubblica “**determina**” i criteri di assegnazione dei procedimenti.

- **rilevato** che nella sezione IV D non sono state espressamente previste le misure organizzative finalizzate a garantire l'intervento nei procedimenti civili e l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, ma tali previsioni sono contenute nella sezione del progetto dedicata al carico di lavoro del dirigente (II.A.1) e nella sezione III.A relativa ai criteri d'assegnazione degli affari;
- **rilevato** che nella sezione **IV.L** è delineata la disciplina dell'assenso, che compete al procuratore in relazione ai casi indicati dall'art. 3 D.lgs. 106/2006; vengono correttamente disciplinati i casi di urgenza; ma non viene indicato in concreto in qual modo sarà apposto l'assenso e non risulta adeguatamente procedimentalizzato il contrasto tra sostituto e procuratore in caso di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (in violazione di quanto previsto dall'art. 19 co. 2⁶ Circ. proc.);
- **rilevato** che nella sezione **IV.M** la previsione che il visto è necessario, anche, rispetto ai fascicoli su cui sia apposta la dicitura “*referire*” non risulta conforme alla vigente circolare procure, sia perché difetta dei profili di determinatezza richiesti dall'art. 20, comma 1, circ. proc. sottesi alla locuzione “atti o categorie di atti”, contenuta in tale disposizione, sia perché incorre in una giustapposizione tra tale adempimento con i diversi e ulteriori strumenti di interlocuzione e di scambio informativo tra dirigente e sostituto, contemplati dai successivi artt. 21 e 22;
- **rilevato** che, per quanto attiene alla revoca, prevista nella sezione **IV.P**, deve rilevarsi come il progetto organizzativo si limiti sostanzialmente a riportare le previsioni contenute nell'art. 23 Circ. Proc., senza neppure operare un rinvio agli artt. 24, 25 circ. proc. e senza tuttavia esplicitare, da un lato, se e quali dei criteri e dei principi generali, pur correttamente e diffusamente riportati nel medesimo documento organizzativo possano essere posti a fondamento della revoca dell'assegnazione in caso di loro violazione, ovvero di contrasti sulla loro applicazione né, dall'altro, i concreti e specifici segmenti procedimentali entro cui può estrinsecarsi l'esercizio di tale prerogativa da parte del dirigente, con quanto ne deriva in termini di non conformità all'art. 11, comma 3, n. 15, Circ. proc.⁷ che contempla tali previsioni quali contenuto necessario del progetto organizzativo;
- **rilevato** che risultano esplicitati i magistrati che svolgono incarichi ordinamentali (Magrif, dott.ssa D'Elia, che non usufruisce di alcun esonero trattandosi di ufficio con un numero di magistrati inferiore a 20), le misure organizzative funzionali alla gestione dei rapporti con la P.G. e il personale amministrativo, con il Presidente del Tribunale, con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, con l'avvocatura e le altre istituzioni e, da ultimo, le misure a tutela della maternità, della genitorialità e del benessere organizzativo;
- **ritenuto**, da ultimo, che tutte le disposizioni sin qui sinteticamente richiamate, **a eccezione di quelle contenute nelle sezioni II.A.1, II.D, II.F, III.A, III.B, III.C, IV.L, IV.M, IV.P**, nonché le restanti parti del progetto organizzativo risultano conformi alla circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura e, più in generale, alle fonti normative primarie e secondarie, riservando il Consiglio ogni ulteriore valutazione in sede di scrutinio di tutte le successive variazioni che verranno adottate nel corso del quadriennio di vigenza del suddetto documento.

Tanto premesso

⁶ **Art. 19 co 2.** Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definisce il procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti.

⁷ **Art. 11 - Il progetto organizzativo**

(...)

3. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio, viene elaborato secondo i modelli standard stabiliti dal C.S.M. allegati alla presente circolare, e contiene, in ogni caso:

(...)

15) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2;


S.S.

<i>Csm</i>	Roma	13/02/2026
	Protocollo	P 2675/2026


S.S.

delibera

di approvare il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per il quadriennio 2026/2029 adottato con decreto n. 786/2025 in data 21.03.2025, a eccezione delle disposizioni contenute nelle sezioni **II.A.1, II.D, II.F, III.A, III.B, III.C, IV.L, IV.M, IV.P**, rispetto a cui il dirigente dovrà modificare il progetto organizzativo in conformità a quanto stabilito nella presente delibera, procedendo ai sensi dell'art. 12, comma 16, circ. proc."

■ SEGRETARIO GENERALE

Roberto Mucci

